



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 16 marzo 2001

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.

Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 9.

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

pag. 3186

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 9.

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 14/1995)

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.».

2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/1995, le parole «con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,» sono abrogate.

3. L'articolo 4 della legge regionale 14/1995 è abrogato.

4. Nella rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 14/1995 le parole «a 5.000 abitanti» sono sostituite con le parole «a 15.000 abitanti».

5. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1995 le parole «a 5.000 abitanti» sono sostituite con le parole «a 15.000 abitanti».

6. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 14/1995 le parole «a 5.000 abitanti» sono sostituite con le parole «a 15.000 abitanti».

Art. 2

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province)

1. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio

comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, è fissata in cinque anni.

Art. 3

(Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali)

1. Nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 500.000 abitanti.

Art. 4

(Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali)

1. Nel procedimento per l'elezione degli organi comunali, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

h) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Art. 5

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale)

1. Nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

Art. 6

(Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale)

1. Nei Comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, il Consiglio è composto dal Sindaco e da ventiquattro membri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai Consigli eletti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 14/1995 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

(Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale de-

vono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

4. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.

5. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi.

8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti

riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le schede di votazione e il manifesto dei candidati)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 14/1995 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

(Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati)

1. Nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste

ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.».

Art. 9

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità)

1. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 23/1997, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le deliberazioni di competenza dei Consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, nonché le deliberazioni delle Giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni, dei Consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei Consigli direttivi delle Comunità montane, qualora un quinto dei consiglieri provinciali o un quinto dei componenti dell'assemblea della Comunità montana, del Consorzio o dell'Unione dei Comuni o un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate d'incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;».

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Per le elezioni che si svolgono nell'anno 2001, nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti è ammessa l'integrazione, con ulteriore documentazione resa necessaria dalle modifiche introdotte dalla presente legge, dei modelli utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge per la raccolta delle firme dei sottoscrittori.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 marzo 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'ar-

articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 («Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 4»), come modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Composizione e Presidenza dei Consigli comunali)

1. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2.

2. *I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.*

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Sottoscrizione delle liste e presentazione delle candidature)

1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il secondo e terzo periodo del comma 5.

2. Nei Comuni più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/1995, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo,

al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, ivi comprese quelle collegate al turno precedente.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per la elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

– La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 14/1995, come modificata dal presente articolo, è la seguente:

Art. 6

(Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

(omissis)

Note all'articolo 8

– Le Tabelle C, D, E e F, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 («Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1993, n. 104, sono le seguenti:

TABELLA C
(prevista dall'art. 15, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

PARTE I		PARTE II		PARTE III		PARTE IV	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>10</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>11</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>12</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>13</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>14</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>15</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>16</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>17</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>		<p>18</p>		<p>(Voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale)</p>	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra; contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra è stampata accanto a ciascun contrassegno una riga per l'espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni della lista ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D
(prevista dall'art. 15, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI E PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV						
<table border="1"><tr><td data-bbox="614 1545 678 1792">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</td><td data-bbox="710 1635 774 1713">1</td></tr><tr><td data-bbox="821 1545 885 1792">NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA</td><td data-bbox="917 1736 981 1803">2</td><td data-bbox="917 1635 981 1702">3</td><td data-bbox="917 1534 981 1601">4</td></tr></table>	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	2	3	4			
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	1								
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	2	3	4						

(Segue: TABELLA D)

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.


TABELLA E
(prevista dall'art. 15, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>di _____ <small>(denominazione di Comune)</small></p> <p>_____ <small>(data della votazione)</small></p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>_____</p> <p>ESLO ARONA</p>
---	---------------------------------------	---

TABELLA F

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO

<p>ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI</p> <p>(denominazione del Comune)</p> <p>(data del turno di ballottaggio)</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p></p>
--	---------------------------------------	--

– Il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/1993 è il seguente:

Art. 4

1. Per le elezioni del Consiglio provinciale e per le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Provincia o alla carica di Sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

Nota all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 («Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), come sostituito dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 23/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale di legittimità)

1. Sono sottoposte, altresì, al controllo di legittimità:

a) le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, diverse da quelle indicate dall'articolo 28, qualora lo decida il relativo Consiglio comunale e provinciale o l'assemblea delle Comunità montane;

b) *le deliberazioni di competenza dei Consigli comunali e provinciali e delle assemblee delle Comunità montane, nonché le deliberazioni delle Giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni, dei Consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei Consigli direttivi delle Comunità montane, qualora un quinto dei consiglieri provinciali o un quinto dei componenti dell'assemblea della Comunità montana, del Consorzio o dell'Unione dei Comuni o un quinto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole viziate d'incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'organo assembleare;*

c) le deliberazioni delle Giunte comunali, provinciali e delle Unioni dei Comuni, dei Consigli di amministrazione dei Consorzi tra enti locali e dei Consigli direttivi delle Comunità montane, qualora lo decida la relativa Giunta o Consiglio di amministrazione o Consiglio direttivo.

2. Il controllo di cui al comma 1, lettera b), è limitato alle illegittimità denunciate.

3. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), sono comunicate ai capigruppo consiliari.

4. La richiesta, ai sensi del comma 1, lettera b), va inoltrata direttamente al Comitato regionale di controllo e ne va data contestuale

comunicazione all'ente, che provvede entro tre giorni dalla fine della pubblicazione alla trasmissione dell'atto deliberativo al Comitato medesimo, nonché all'affissione di idonea comunicazione all'albo pretorio.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b), diventano esecutive alla scadenza del termine di pubblicazione, qualora siano decorsi infruttuosamente i termini per la richiesta di controllo.

6. Il presente articolo non trova applicazione per gli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 186

- presentato al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2000;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 19 dicembre 2000;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente in data 17 gennaio 2001, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Saro e, di minoranza, dei consiglieri Alzetta, Fontanelli e Puiatti;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 2001;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale;
- legge regionale rinviata dal Governo per il riesame, a norma dell'articolo 29 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in data 27 febbraio 2001;
- riassegnata alla V Commissione permanente in data 28 febbraio 2001 e dichiarata urgente dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, del Regolamento interno, con l'assegnazione di un termine speciale per riferire all'Aula e con la disposizione che le relazioni vengano fatte oralmente;
- riesaminata e riapprovata, a maggioranza, con modifiche, dalla V Commissione permanente in data 28 febbraio 2001, con relazioni di maggioranza, del consigliere Saro e, di minoranza, del consigliere Puiatti;
- riesaminata e riapprovata, a maggioranza assoluta, senza modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'1 marzo 2001;
- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 9 marzo 2001, prot. n. 19/2-331/2001 Gab.